



COMUNE DI CASTEL CONDINO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/C del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno duemilaquattordici addì Ventisette del mese di Maggio alle ore venti e minuti zero nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. **TAROLLI MAURIZIO** - **SINDACO**
2. **BAGOZZI FABIO**
3. **BAGOZZI GIANNI**
4. **BAGOZZI MARIA ROSELLA**
5. **BAGOZZI RENATO**
6. **BAGOZZI STEFANO**
7. **GARA CARMELO**
8. **GARRIBBA MARINA**
9. **GHEZZI MADDALENA**
10. **LONATI ANNALISA**
11. **POZZI IVAN**
12. **SALVETTI FABIO**
13. **SALVETTI STEFANO**
14. **SCHIVALOCCHI MAURO**
15. **SGARAVATTO LARA**

Assenti i Signori: **BAGOZZI STEFANO, GARRIBBA MARINA, SALVETTI FABIO, SALVETTI STEFANO, SCHIVALOCCHI MAURO, SGARAVATTO LARA**

Assiste il Segretario comunale CONTE Dott.ssa ROSALBA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor TAROLLI MAURIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. TRE dell'ordine del giorno.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(Art.79 DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

28.05.2014

all'albo Telematico dove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Li, 28.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Conte dott.ssa Rosalba -

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/C del 27 Maggio 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n. 30/C del 26/10/2012, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C.;

Preso atto altresì che, per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, la disciplina regolamentare attualmente in vigore approvata con delibera dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 del 11/03/2014 è allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute e non necessita pertanto di aggiornamenti;

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.

Atteso che il provvedimento in oggetto rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.26, terzo comma, lett.i), del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs.n.446/1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. .02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 22 marzo 2001, come da ultimo modificato con delibera consiliare n. 17 del 27 aprile 2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 09 (nove), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 09 (nove) Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Castel Condino a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.
3. Di avvalersi altresì della convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.6/C del 21.03.2012, in forza della quale è trasferita alla Comunità delle Giudicarie il servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la regolamentazione della tariffa.
4. Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC", costituito da n. 35 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
5. Di dare atto che il regolamento IUC in oggetto trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014;
6. Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F. TO - Tarolli Maurizio -

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

F. TO - Lonati Annalisa -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO - Conte Rosalba -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,28.05.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte Dott.ssa Rosalba -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trascorsi i dieci giorni di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, durante i quali non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, è divenuta esecutiva

Li,07.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte Dott.ssa Rosalba -

La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Li,27.05.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte Dott.ssa Rosalba -